



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 6 DEL 19/10/2021

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020 - PERIODO: 01.01.2020 – 31.12.2020.

IL SINDACO

VISTO l'art.42 del C.C.N.L. in data 16/05/2001 stipulato per la categoria dei Segretari Comunali, il quale prevede la possibilità di attribuire un'indennità di risultato al segretario Comunale pari al 10% della retribuzione annua lorda percepita (basata sul pro-quota in caso di convenzionamento), comprensiva dei diritti di segreteria (e, come si indicherà infra anche dell'Indennità di Risultato corrisposta nell'anno precedente) pure percepiti nel medesimo periodo.

VISTO l'art.5 del CCNL in data 7.3.2008 dei Segretari Comunali – Biennio 2002/2003 il quale prevede l'aumento dello 0,50 % del monte salari con decorrenza 1.1.2003 e l'art.4 del CCNL in data 7.3.2008 dei Segretari Comunali- Biennio 2004/2005 il quale prevede un ulteriore aumento dello 0,50% del monte salari con decorrenza 1.1.2006, e ciò al fine della corresponsione dell'Indennità di Risultato a ciascun singolo Segretario;

Visto che dal 01.01.2020, essendo vacante questa sede di segreteria Comunale, al dr. Piero Boni, Segretario Comunale titolare di altra sede, è stata assegnata la supplenza "a scavalco" in questo Comune, che perdura a tutt'oggi e per la quale, essendo stata continuativa con questa Amministrazione Comunale nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, , va riconosciuta l'indennità di risultato parametrata a detto periodo;

Visto che pertanto compete, ad oggi, al Sindaco, anche per conto dell'Amministrazione Comunale, valutare i presupposti della legittima corresponsione e conseguentemente, ed in relazione a ciò, l'operato del predetto Segretario Comunale, ai fini della indennità di risultato da corrispondergli;

Viste le prerogative del Sindaco in relazione ai compiti attribuibili anche al Segretario "a scavalco" in base all'art.99 del TUEL 267/2000 ed all'art.15 del DPR 465/1997;

Osservato, ad "adiuvandum", che:

-con la sia pur non recentissima Circolare del Ministero dell'Interno n.1 del 15.07.1997 si è evidenziato che l'attribuzione dei poteri agli organi burocratici dell'Ente (tra i quali il Segretario Comunale), nell'ambito degli indirizzi dettati dagli organi di Governo, debba essere ritenuta immediatamente operativa, non necessitando di esplicita previsione statutaria o regolamentare, in quanto si rinviano allo Statuto o al regolamento dell'Ente le modalità di esercizio dei poteri, ma non l'attribuzione degli stessi, che risultano già attribuiti al Segretario Comunale dalle specifiche norme dell'Ordinamento giuridico;

-con la Sentenza del Consiglio di Stato n.4858 del 2006 si è affermato il principio che nei Comuni di minori dimensioni demografiche, generalmente privi di personale di qualifica dirigenziale, ed anche ai sensi dell'art.109 del TUEL 267/2000, possano essere attribuite al Segretario Comunale funzioni e responsabilità operative delle diverse aree in cui si articola la struttura organizzativa Comunale, tanto che egli risulta competente ad adottare i relativi provvedimenti ad efficacia esterna(atti gestionali);

VISTO, in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato a Segretario supplente e/o reggente a scavalco il parere favorevole dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, riportato sul periodico "l'Unione dei Segretari" – pagg. 29 e 30 – periodo luglio/dicembre 2009;

Vista pure, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato e con riguardo alla corresponsione al pubblico ufficiale reggente di sede vacante dell'indennità di risultato (come pure degli altri emolumenti accessori) la favorevole Sentenza della Corte di Cassazione – Sez.Un.civ. n.3814 del 16.02.2011, richiamata, e riaffermata, dalla Sentenza della Corte di cassazione n.13579 del 4 luglio 2016, di cui si riporta il seguente estratto: ".....in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori: le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro – artt. 35 e 36 Cost.; artt. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 – nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura..."

Ritenuto che, per tutto quanto sopra esposto, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, svolto alle dipendenze di questa Amministrazione Comunale, per il Segretario Comunale dott. Piero Boni possa procedersi alla valutazione se egli ha disimpegnato i propri compiti in modo tale da consentire a questo Ente di raggiungere gli obiettivi prefissati;

Operata favorevolmente e positivamente detta valutazione, considerando che l'operato del dr Piero Boni ha consentito a questa Amministrazione Comunale di ottenere i risultati programmati, e quindi gli obiettivi prefissati;

Dato atto che il contratto collettivo decentrato integrativo per i Segretari Comunali per la Regione Piemonte è stato siglato il 26.06.2009 e in esso viene previsto un compenso mensile per le supplenze e/o reggenze a scavalco pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del C.C.N.L. 16.05.2001, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico;

Visto il parere dell'ARAN (Seg_046_ORIENTAMENTI APPLICATIVI) in base al quale viene stabilito che nel monte salari (2020) debba ricomprendersi anche l'Indennità di Risultato pagata per l'anno precedente (2019);

VISTO che questo Ente può corrispondere fino al 10,50% (10% previsto dal CCNL 16.5.2001, 0,50% previsto dal CCNL del 7.3.2008- art.5 - Biennio 2002/2003 e 0,50% previsto dal CCNL del 7.3.2008 – art.4 -Biennio 2004/2005) dell'importo del compenso "a scavalco" corrisposto, oltre, come stabilito per norma contrattuale, dei diritti di segreteria liquidati al Segretario Comunale e dell'eventuale indennità di risultato corrisposta nel predetto periodo di servizio;

RITENUTO di corrispondere l'indennità di cui trattasi, in aderenza anche al parere dell'Agenzia predetta nella misura del 10% dell'importo corrisposto al Segretario nel periodo sopra indicato (anno 2020) per indennità di scavalco, diritti di segreteria liquidati per l'anno 2020 e Indennità di risultato pagata, nel 2020, così come da unito prospetto di calcolo che si allega alla presente, e ciò per il periodo indicato in oggetto;

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023;

DECRETA

Di attribuire al Segretario Comunale dott. Piero Boni l'indennità indicata in narrativa, nella misura del 10% e così pari a lordi Euro 809,95 (oltre oneri riflessi a carico Ente per un totale complessivo pari ad Euro 1071,81) calcolata come da prospetto che si allega alla presente deliberazione tanto da costituirne parte integrante, autorizzando l'Ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell'interessato.

Di imputare la relativa spesa e quella attinente agli oneri riflessi agli appositi interventi del Bilancio di previsione 2021-2023, che presentano la dovuta disponibilità.

IL SINDACO
Punchia Renato

